

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2499

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VINCELLI

Presentata il 7 ottobre 1960

Modifica della legge 3 marzo 1960, n. 185, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa ad eliminare la spequazione esistente da anni tra il personale delle Amministrazioni finanziarie dello Stato nei confronti dell'assegno personale di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. Infatti tale norma nel sopprimere i diritti e compensi casuali spettanti in base a precedenti disposizioni di legge ai dipendenti del Tesoro, della Corte dei conti e — per alcuni settori — del Ministero delle finanze, conservò al personale interessato un assegno, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici a carattere generale, da calcolarsi sulla base di quanto riscosso o spettante durante l'esercizio finanziario 1953-54.

L'attribuzione dell'assegno, in relazione ad un minimo di anzianità di servizio (un anno per il personale di ruolo e cinque anni per il personale non di ruolo), alla contingente assegnazione ad uno anziché ad altro Ufficio, ed a posizioni particolari nelle quali alcuni dipendenti si trovavano nel periodo cui la norma fa riferimento, non poté essere disposta in misura uniforme a parità di grado e categoria.

Ed esclusi in modo assoluto dal beneficio sono rimasti gli impiegati entrati a far parte delle stesse Amministrazioni, dopo il 31 luglio 1954, a seguito di concorsi esterni o per effetto di provvidenze legislative particolari.

Il graduale riassorbimento dell'assegno che in base al decreto-legge n. 533 e alla legge n. 869 avrebbe dovuto avvenire « con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali », era inteso a dare natura transitoria alla disparità di trattamento fra impiegati in servizio negli stessi Uffici.

Senonché, né le leggi concessive di miglioramenti particolari, né quelle che hanno attuato il conglobamento, dapprima parziale, di poi definitivo, del trattamento economico spettante ai pubblici dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, hanno portato una definitiva riduzione dell'assegno di che trattasi.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 767 fa anche espressamente salvi tutti gli assegni personali in godimento alla data della sua entrata in vigore e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (articolo 13), si limita a mantenere ferma la decurtazione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo già prevista, sui diritti e compensi soppressi, dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

La situazione si è ulteriormente stabilizzata con le leggi 27 maggio 1959, n. 324, e 3 marzo 1960, n. 185, che contengono, rispet-

tivamente agli articoli 6 e 5, una disposizione analoga a quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 767 con *espresso riferimento* all'assegno personale in questione.

Il riassorbimento dell'assegno non è stato dunque sinora attuato e la sperequazione, che aveva originariamente carattere transitorio, ma che in realtà si protrae da circa sei anni, è divenuta intollerabile, tanto da dar luogo ad uno stato di tensione ed agitazione del personale, acuito d'altra parte da taluni risultati illogici prodotti dalla applicazione della legge n. 869.

Al riguardo è da tenere inoltre presente che in relazione alle vive istanze del personale finanziario, i Ministri del tesoro e delle finanze, con i decreti del 21 marzo 1960 registrati dalla Corte dei conti il 25 dello stesso mese rispettivamente al registro 10 foglio 105, Tesoro, e foglio 124, Finanze, elevando quasi tutte le misure degli assegni già attribuiti, hanno aggravato ed aumentato le disparità già esistenti tra il personale del Tesoro, delle Finanze e della Corte dei conti, marcando un solco ancora più profondo ed ingiusto fra i dipendenti provvisti dell'assegno personale e quelli invece che ne erano e ne sono rimasti attualmente esclusi.

Ciò in quanto, con i predetti decreti, mentre da un lato è stata attenuata la differenza tra le diverse aliquote dell'assegno in questione, in base ad una diversa interpretazione della legge 26 settembre 1954, n. 869, dall'altro invece, non è stato adottato alcun provvedimento a favore di quel personale che dell'assegno stesso non ha mai fruito e, che, pertanto, vede aumentare il divario, a parità di carriera e di qualifica, del complesso degli emolumenti in godimento.

Ora, anche a voler prescindere dalle situazioni particolari e dalla considerazione che il mantenimento finora attuato possa far ritenere che l'assegno vada riferito *intuitu officii* e non *intuitu personae*, sia cioè connesso alle particolari prestazioni che rende tutto il personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, è certo che l'attuale stato di cose è gravemente pregiudizievole per l'andamento dei servizi.

Se si considerano la scarsa consistenza economica degli stipendi, la comprensibile tendenza dei giovani a preferire alle comuni carriere amministrative l'impiego parastatale o privato, o carriere statali implicanti una maggiore retribuzione, e il correlativo esodo dei giovani per i quali l'Amministrazione ha già sopportato l'onere dell'immissione in ruolo e del primo addestramento,

sembra necessario un provvedimento legislativo che, pur non modificando la natura dell'assegno in questione e nei limiti del relativo stanziamento in bilancio, conceda al personale amministrativo dei Ministeri finanziari e della Corte dei conti parità dei diritti a parità dei doveri, rendimento e lavoro.

Con il che si attuerebbe in definitiva il principio costituzionale (arg. ex articolo 37) che impone di praticare per uguali prestazioni, eguale trattamento.

Si chiede pertanto che la legge 3 marzo 1960, n. 185, emanata per la « Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza », la quale ha di recente confermato una sperequazione inconcepibile sotto il profilo della logica e dell'equità e contrastante con i massimi principi informatori dell'ordinamento, venga integrata sostituendo l'articolo 5 con la presente proposta di legge.

In concreto:

a) l'articolo 1 attribuisce l'assegno personale di cui trattasi a tutto il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti degli uffici finanziari che ne sia attualmente sprovvisto perché assunto od inquadrato nei cennati ruoli dopo l'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 (1° agosto 1954), assegnando a ciascun impiegato tale assegno nella misura (intera) che gli sarebbe spettata qualora fosse stato assunto da oltre un anno dalla cennata data del 1° agosto 1954 in base al coefficiente di ripartizione previsto per l'ufficio ove attualmente presta servizio.

Per gli impiegati che saranno assunti dopo l'entrata in vigore della legge che si propone di approvare, il coefficiente di ripartizione sarà quello relativo all'ufficio ove il dipendente assumerà servizio all'atto della immissione in funzioni.

È ovvio che la misura va sempre riferita al punteggio relativo al grado iniziale delle rispettive carriere con riferimento alla data del 31 luglio 1954;

b) l'articolo 2 sopprime tutte quelle disposizioni che non consentono l'attribuzione dell'assegno ad alcune categorie di dipendenti o ne riducono la misura per coloro che ne sono attualmente provvisti, in modo da evitare l'assurdo verificarsi del caso di impiegati già in servizio al 1° agosto 1954 che continuerebbero a rimanere esclusi dal beneficio di tale assegno o che verrebbero a percepire meno di altri assunti posteriormente a tale data.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è sostituito dal seguente:

« L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete al personale, che ne sia sprovvisto, o provvisto in misura ridotta, nominato o inquadrato, posteriormente al 31 luglio 1954, nei ruoli organici, speciali transitori ed aggiunti delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri del tesoro e delle finanze nonché delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti, nella misura intera pari a quella spettante ai dipendenti delle stesse Amministrazioni che al 1° agosto 1954 rivestivano il grado iniziale dei gruppi corrispondenti alle citate carriere ed erano in servizio a tale data, nell'Ufficio presso il quale ha assunto od assumerà le funzioni il personale di cui trattasi.

ART. 2.

Al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, le parole « in servizio effettivo da un anno alla data di ripartizione dei fondi », il secondo comma dello stesso articolo 14 ed il secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, sono soppressi.

ART. 3.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 185 e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, indicato nell'articolo 1 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 ».